

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza di svincolo parziale 12 maggio 2026, n. 007/04-05-2026.

Art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto Ordinanza di svincolo parziale n. 007/04-05-2026 del 12.05.2026 - Espropriazione del suolo censito in catasto al foglio 108, particella 1951, della superficie di mq 245, occorso per i lavori di completamento della viabilità in zona industriale - tratto compreso tra Via Misericordia, Via dell'Unione Europea e Via Trani - Decreto di espropriazione definitiva n. 104 del 31.12.2010, recante rep. n. 413/2010 del 31.12.2010 - **Pagamento dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione depositate presso la Cassa depositi e prestiti (art. 28 del D.P.R. n. 327/2001), per un importo pari a complessivi € 769,82=, a favore di Tristano Ruggiero.**

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che**, con Ordinanza n. 83 dell'08.10.2010, è stato disposto il deposito di € 1.539,65, a titolo di indennità di espropriazione ed indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, a favore della ditta Somma Michelina, inerente al suolo di sua proprietà censito in catasto al foglio 108, particella 1951, della superficie di mq 245, occorrente per i lavori di completamento della viabilità in zona industriale - tratto compreso tra Via Misericordia, Via dell'Unione Europea e Via Trani;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 2058 del 12.10.2010, è stata depositata, presso la Cassa depositi e prestiti, a favore della ditta Somma Michelina, la predetta somma di € 1.539,65, seguita dal mandato di pagamento n. 11600 del 21.12.2010 di € 1.539,65, giusta pos. n. BA01154405A della Cassa depositi e prestiti;
- **che**, a tale deposito, è seguita l'emissione del decreto di espropriazione definitiva n. 104 del 31.12.2010, recante rep. n. 413/2010 del 31.12.2010;
- **che**, in generale, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'ordine di deposito è funzionale alla creazione a beneficio del creditore di un'apposita provvista monetaria presso l'ufficio pubblico preposto;
- **che** il deposito delle somme ha dunque prodotto effetti liberatori per l'espropriante debitorio, di guisa che le predette somme devono ritenersi fuoriuscite dal patrimonio dell'Ente depositante (Comune di Barletta) ed ormai nell'astratta disponibilità del soggetto espropriato, il quale può materialmente ottenerle al verificarsi delle condizioni di legge;
- **che**, l'autorità espropriante, su richiesta del proprietario o di altri aventi diritto, autorizza il pagamento delle somme loro intestate giacenti presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), purché sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione. Pertanto, il pagamento diretto a favore degli espropriati interviene all'esito del procedimento amministrativo ex art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, qualora non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, sicché da poter ritenere l'indennità depositata definitiva nei confronti di tutti, in conformità alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 28, comma 1, del precitato D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, con istanza del 30.09.2025, prot. n. 81841, i sigg.ri Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino, quali eredi di Somma Michelina, ciascuno nella misura pro quota ed indivisa di 1/2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, hanno richiesto lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), pari a complessivi € 1.539,65, relativamente alla quota di indennità di propria spettanza, che ammonta ad € $(1.539,65 \times 1/2) = € 769,82$ cadauno;
- **che**, non avendo gli odierni richiedenti delegato alla riscossione dell'indennità uno di loro, inviando a tal proposito un formale atto di delega notarile, l'espropriante dispone per ciascun beneficiario il pagamento della relativa quota di indennità rispondente alla sua quota di proprietà, emettendo perciò singoli provvedimenti di svincolo per quanti sono gli aventi diritto;

- **che**, in ordine all'ammissibilità della domanda di svincolo parziale avanzata da parte degli aventi diritto relativamente alla quota di indennità di loro pertinenza, come qui accade, la Cassa depositi e prestiti (MEF), con propria nota del 26.03.2024, prot. n. 28107, recante prot. com.le n. 24791 del 27.03.2024, dietro richiesta di chiarimenti a tal uopo avanzata dallo scrivente Ufficio Espropri, ha informato della possibilità di emettere un provvedimento di svincolo parziale a favore degli aventi diritto, purché il medesimo provvedimento contenga, in osservanza dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 356 delle Istruzioni sui Servizi dei depositi definitivi, un "piano di riparto" per la restituzione del deposito interessato che comprenda tutti i soggetti beneficiari;
- **che**, per le ragioni e con le precisazioni dianzi esposte, ricade quindi in capo a chi abbia presentato la domanda di svincolo parziale l'onere di dimostrare che sia stato concluso tra tutte le parti aventi causa l'accordo per la ripartizione dell'indennità, per cui può essere autorizzato il pagamento delle rispettive quote dovute alle parti titolate, e dunque l'onere di produrre idonea documentazione ai fini della verifica probatoria di tutti gli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso, strumentale all'accertamento della sussistenza della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'ammontare dell'indennità depositata;
- **che**, il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 prescrive manifestamente che tutti gli atti della procedura espropriativa, compreso il decreto di esproprio, vadano disposti nei confronti del soggetto che nei registri catastali risulti proprietario del bene espropriando, salvo che l'autorità espropriante non abbia avuto tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Da ciò si deduce che, fino al momento della liquidazione dell'indennità di esproprio, l'accertamento della proprietà dei beni da espropriare è riferita ancora ed esclusivamente ai soli registri catastali, rinviando in seguito, ossia all'atto del pagamento dell'indennità provvisoria o definitiva, la verifica probatoria degli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso;
- **che**, unitamente all'istanza del 30.09.2025, prot. n. 81841, sopra richiamata, i sigg.ri Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino hanno depositato la seguente documentazione, ex artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001: - Estratto dell'atto di morte di Somma Michelina; - Dichiarazione di successione della defunta Somma Michelina, del 25.03.2025, registrata al volume 88888, numero 127254, anno 2025, in favore di Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino, quali suoi eredi ognuno nella misura pro quota ed indivisa di 1/2;
- **che**, in riscontro alla nota Ufficio Espropri del 26.01.2026, prot. n. 7166, notif. in data 27.01.2026, con nota del 17.03.2026, prot. n. 25405, l'Avv. Silvio Giannella, in nome, per conto e nell'interesse di Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino, ha depositato la seguente ed ulteriore documentazione, ex artt. 26 e 28 del T.U.: - Dichiarazione, resa da Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in data 10.02.2026, con la quale essi attestano l'assoluta assenza di diritti di terzi a qualunque titolo, nonché l'assenza di ipoteche, sull'area interessata dall'azione ablativa e con cui, altresì, essi assumono ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi, ex art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001; - Certificato ipotecario ultraventennale, recante n. BA 39334 anno 2026, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale di Bari/Ufficio Provinciale-Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani, fino all'avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (data: 28.02.2011; Reg. Gen. n. 4524; Reg. Part. n. 3050), da cui risulta la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico del bene interessato al momento dell'espropriazione;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di svincolo parziale avanzata e, dunque, che sussistano le condizioni per autorizzare il pagamento, in favore dell'odierno richiedente, sig. Tristano Ruggiero, della rispettiva quota di indennità (1/2) giacente presso la Cassa depositi e prestiti (MEF);

CONSIDERATO:

- **che**, in riscontro alla nota Ufficio Espropri del 20.03.2026, prot. n. 27139, l'Avv. Silvio Giannella, in nome, per conto e nell'interesse di Tristano Ruggiero e Tristano Gioacchino, in data 01.04.2026, prot. n. 30625, ha depositato apposita dichiarazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale essi attestano di **non esercitare alcuna impresa commerciale**;
- **che** il suolo interessato ricade in **aree per urbanizzazioni primarie (Viabilità di PRG) della strumentazione**

urbanistica comunale, di guisa che, in applicazione dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità in argomento **non deve essere assoggettata alla ritenuta d'imposta e, perciò, non va dichiarata ai fini fiscali**; **VISTO** l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; **VISTO** il D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - È disposto lo svincolo della quietanza di deposito pos. n. BA01154405A, dell'importo di € 1.539,65, rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative) ed inerente ad un deposito amministrativo avente quale intestataria la sig.ra Somma Michelina.

ART. 2 - È autorizzato, a favore del sig. TRISTANO Ruggiero, quale coerede della defunta Somma Michelina ovvero quale avente causa a titolo ereditario della stessa nella misura pro quota ed indivisa di 1/2 con Tristano Gioacchino, il pagamento della somma di € (1.539,65 × 1/2) = € 769,82 (settecentosessantannoveeuro/82), per indennità ed interessi legali, di cui alla precitata quietanza di deposito pos. n. BA01154405A, unitamente agli interessi maturati e maturandi, **in relazione al suolo espropriato da questo Comune individuato in catasto al foglio 108, particella 1951, della superficie di mq 245, occorso per i lavori di completamento della viabilità in zona industriale - tratto compreso tra Via Misericordia, Via dell'Unione Europea e Via Trani, di cui al decreto di espropriazione definitiva n. 104 del 31.12.2010, recante rep. n. 413/2010 del 31.12.2010.**

ART. 3 - Sono esonerati la Cassa depositi e prestiti e l'Ufficio pagatore da ogni responsabilità in merito.

DÀ ATTO

che il pagamento delle somme depositate dovrà avvenire dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle opposizioni ex art. 26, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 327/2001, nonché previa attestazione, da parte del Dirigente Ufficio Espropri del Comune di Barletta, da accludersi al presente atto, e di cui ne costituisce parte integrante, circa la mancata proposizione sia di opposizioni di terzi sul pagamento e per l'ammontare dell'indennità, sia di eventuali impugnazioni dalle parti sull'indennità stessa, e, dunque, circa la sussistenza imprescindibile della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'indennità depositata, *conditio sine qua non* a cui è pertanto subordinata l'efficacia del presente ordine di pagamento della somma in questione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e che, per l'appunto, si verifica dopo la decorrenza del termine di opposizione dei terzi dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa: difatti, in caso di impugnazioni, a norma dell'art. 26, comma 4, del T.U., ed anche per gli effetti dell'art. 29 del T.U., il pagamento definitivo dell'indennità agli aventi diritto sarà disposto dall'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi ne abbia interesse, la quale si pronuncia sul diritto dei ricorrenti e per la misura dell'indennità a cui hanno titolo.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri

-Geom. Ruggiero Dinoia-

(Firmato il 15/05/2026)

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

-Ing. Ernesto Bernardini-

(Firmato il 25/05/2026)